



- Egr. Sig. Sindaco ALOIS BRUGGER c/o Municipio di Predoi
Via Municipio, 84 39030 PREDOI (BZ)
- e p.c. Spettabile Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Via S. Niccolò, 21 50125 FIRENZE

Trento, 5 agosto 2004

Comunicazione.

Egr. Sig. Sindaco,

Le trasmetto questa mia comunicazione per conoscere la Sua versione ed eventualmente la Sua conferma riguardo un increscioso fatto accaduto il giorno 5 luglio 2004 presso un parcheggio a pagamento adiacente alle miniere di Predoi.

Un associato allo scrivente Club, con la propria autocaravan in compagnia di altri 4 equipaggi, volendo visitare le suggestive miniere altoatesine, doveva parcheggiare nell'unica area di sosta disponibile nella zona. Dopo essersi informato sulle tariffe di sosta giornaliera previste per le autovetture e per le autocaravan, ha notato un'incomprensibile differenza, infatti la tariffa prevista per le autovetture era di euro 2,5, mentre per le autocaravan la tariffa era di euro 10,00.

Memore dell'art. 185 del Codice della Strada, comma 3, che cita testualmente: "Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona", il nostro associato ha giustamente reclamato con il custode del parcheggio, il quale ha risposto che le tariffe del parcheggio erano imposte dal Sindaco del paese. Quindi il nostro associato, trovandosi di fronte ad una palese discriminazione nei confronti delle famiglie in autocaravan, Le ha telefonato immediatamente facendole presente quanto riporta il Codice della Strada in relazione alle tariffe per la sosta a pagamento.

La Sua risposta, Signor Sindaco, ha spiazzato davvero tutti: "La delibera del Sindaco prevale sugli articoli del Codice della Strada, pertanto le deliberazioni del Consiglio Comunale riguardo le tariffe di sosta in questione non vanno messe in discussione!".

A fronte di questi fatti, Le chiedo cortesemente una conferma o meno delle Sue parole soprariportate, nonché una copia dell'eventuale delibera comunale con la quale vengono stabilite le tariffe di sosta nell'area in questione.

Se Lei confermasse la versione sopracitata, spero che comprenda la discriminazione ingiustificata ed inaccettabile che ha messo in atto e mi auguro che Lei si ravveda di fatto, applicando concretamente l'articolo 185 del Codice della Strada, comma 3.

Restando in attesa di un Suo cortese cenno di risposta in tempi brevi, La saluto cordialmente.

Holiday Camper Club - Sezione di Trento -
Il Presidente Carlo Angelini



- Egr. Sig. Sindaco ALOIS BRUGGER
Municipio
Via Municipio, 84 39030 PREDOI (BZ)
- e p.c. Spettabile
Holiday Camper Club Rovereto
Sezione di Trento



Pregiatissimo Sindaco, abbiamo letto la lettera in attached e siamo interessati a conoscere la sua risposta ufficiale in quanto riteniamo che vi sia stato un "difetto di comunicazione".

Siamo certi dell'errore perchè nel Codice della Strada non si individua una tariffa inerente un parcheggiare (compito certamente non del legislatore) ma si individua un rapporto matematico per evitare che sia inficiato il volere del legislatore che si estrinseca nell'articolo 185.

Vale ricordare che il Codice della Strada è una fonte di rango primario, come tale, vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario, che non può essere superato da una Ordinanza locale.

A presto leggerla
Cordiali saluti da Pier Luigi Ciolli